

# **Mercato Unico Digitale e protezione dei dati personali**

*Prof.ssa Barbara Troncarelli  
Campobasso, 30 novembre 2016  
Centro di Documentazione Europea  
Università degli Studi del Molise*

## Nuove opportunità socialmente rilevanti

- Il Mercato Unico Digitale («*Digital Single Market*») è una strategia mirante a fornire nuove opportunità in ambito digitale a persone, enti pubblici e aziende, affinché possano avere un proficuo accesso ad attività on-line, in particolare economico-commerciali, ed esercitarle in un contesto concorrenziale equo, debitamente incentivato sul piano tecnologico e normativo dalle istituzioni dell'Unione Europea.

# Imminenti cambiamenti gestionali

- Nella prospettiva di un Mercato Unico Digitale, i soggetti pubblici e privati, impegnati nei vari ambiti pubblico-amministrativi e aziendali, sono chiamati a implementare nuovi strumenti gestionali, tra cui evolute piattaforme on-line, quali infrastrutture tecnologiche indispensabili per un crescente sviluppo digitale in grado di veicolare informazioni e contenuti in qualsiasi momento, luogo e dispositivo.

# Necessità di un idoneo quadro normativo

- Queste nuove dinamiche economico-sociali e tecnologiche, ormai emerse a livello nazionale e internazionale, necessitano di un quadro normativo che contribuisca alla piena attuazione di una connettività senza confini, e di una fruizione semplificata di servizi digitali, ferma restando la necessità di una tutela della vita privata, dei dati personali, della sicurezza informatica, e della neutralità della rete.

# L'importanza della protezione dei dati personali

- Condizione imprescindibile per il corretto espletamento di tali attività di mercato è un **elevato livello di protezione dei dati personali, in particolare di quelli del consumatore**, indipendentemente dalla nazionalità o dal luogo di residenza.
- Occorre rafforzare la tutela normativa del consumatore, e ribadire il dovere di richiedere un consenso libero e informato al trattamento dei suoi dati personali, evitando che, per i servizi e le offerte on-line, siano raccolti dati che, in realtà, non sono necessari.

# La protezione dei dati personali come garanzia essenziale

- Di fronte a tecniche sempre più frequenti e invasive di profilazione dei dati personali di utenti e consumatori, un'adeguata protezione delle informazioni di carattere personale diventa un indispensabile presupposto per garantire non soltanto il valore della sicurezza informatica in termini di affidabilità tecnica delle attività on-line, ma anche il diritto alla riservatezza in termini di contrasto a violazioni o incongrue utilizzazioni dei dati personali stessi.

# Attività della Commissione Europea

- La nuova riforma sulla protezione dei dati personali, che si è tradotta in un pacchetto normativo sulla protezione dei dati personali recentemente approvato in sede comunitaria, è considerata dalla Commissione Europea quale momento fondamentale per costruire un'economia aperta, e rafforzare la fiducia nei servizi digitali garantendo, al tempo stesso, il rispetto dei più elevati parametri di protezione in conformità alla Carta di Nizza ed al Trattato di Lisbona, che hanno espressamente riconosciuto il diritto alla protezione dei dati personali quale diritto inalienabile dei cittadini.

# Attività del Parlamento Europeo

- Il Parlamento Europeo sta quindi contribuendo alla costruzione del Mercato Unico Digitale mediante un'intensa attività legislativa.
- Per quanto riguarda il recente pacchetto normativo di protezione dei dati, di esso fa parte, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, e che entrerà in vigore il 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri.

# I tre «pilastri» della Strategia comunitaria per il Mercato Unico Digitale in Europa

- Il 6 maggio 2015 la Commissione Europea ha intrapreso tale percorso delineando la propria Strategia per la costruzione di un Mercato Unico Digitale in Europa [COM(2015) 192 final], costituita da tre «pilastri»:
  1. Migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali in tutta Europa.
  2. Creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi.
  3. Massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale.

## Secondo pilastro

- Particolarmente importante risulta strategicamente il secondo pilastro, cioè la creazione di migliori condizioni affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi e prosperare.
- Ciò comporta importanti interventi normativi in materia.

## Secondo pilastro

Tra i principali punti di intervento previsti da tale pilastro programmatico:

1. Un rafforzamento della fiducia riposta dai consumatori nei servizi digitali e nella sicurezza degli stessi, in particolare attraverso l'adozione del **Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali, (2016/679)** direttamente applicabile in tutti i Paesi dell'Unione Europea;
2. Una maggiore protezione dei dati trattati per finalità di giustizia, in particolare per mezzo della **Direttiva Europea (2016/680) sulla protezione dei dati personali trattati dalla polizia e dalle autorità giudiziarie.**

# Riforma della protezione dei dati

- Il Regolamento sulla protezione dei dati (Reg. 2016/679/UE) consentirà alle persone di controllare meglio i propri dati personali. Inoltre, le imprese potranno avvalersi appieno delle opportunità offerte dal Mercato Unico Digitale, fruendo anche di possibili semplificazioni e minori oneri burocratici.
- Questo Regolamento generale è finalizzato ad assicurare ai cittadini europei un accesso più agevole ai loro dati e più chiare informazioni sul loro trattamento, nonché altre legittime spettanze quali il diritto alla portabilità dei dati, un riconosciuto «diritto all'oblio», il diritto di sapere se e quando i loro dati sono stati oggetto di violazioni.

# Riforma della protezione dei dati

**Le nuove norme prevedono principalmente:**

- 1. Maggiori garanzie per i cittadini:** regole più chiare in tema di informativa e consenso, determinazione di limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, maggiori possibilità di un concreto esercizio dei nuovi diritti.
- 2. Diritto alla portabilità dei dati:** maggiore facilità di trasferimento dei dati personali da un fornitore di servizio a un altro.
- 3. Introduzione di un più certo «diritto all'oblio»:** cancellazione dei propri dati personali on-line se non sussistano più motivi legittimi per conservarli.

# Riforma della protezione dei dati

- 4. Diritto di essere informati in caso di violazione dei dati (*data breach*):** il titolare del trattamento dovrà comunicare tali eventuali violazioni all'Autorità nazionale di protezione dei dati, informando in modo chiaro anche tutti gli interessati se si tratti di una violazione che pone a rischio i loro diritti, e fornendo loro indicazioni su come sia possibile limitare i danni.

# Riforma della protezione dei dati

5. **Armonizzazione normativa:** un insieme unico di regole valide in materia per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
6. **Sportello unico:** introduzione di uno «sportello unico» (***one stop shop***), rivolto a semplificare per le imprese la gestione dei trattamenti e a garantire un approccio uniforme valevole per tutti, anche per le imprese extraeuropee che offrono servizi nell'Unione Europea.
7. **Introduzione del principio di «*privacy by design*»:** protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento, di un prodotto o di un sistema, adottando misure che consentano di prevenire possibili criticità.

# Riforma della protezione dei dati

8. **Approccio basato sulla valutazione del rischio, mirante a premiare i soggetti più responsabili:** anziché imporre a priori pesanti obblighi e oneri applicabili indistintamente, le norme attribuiranno gli obblighi in base al rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati, promuovendo il principio di responsabilità (***accountability***) dei titolari del trattamento. Ad esempio, le imprese non saranno obbligate ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati se non in presenza di un rischio elevato.

# Riforma della protezione dei dati

- 9. Semplificazioni per i soggetti che offrono maggiori garanzie e promuovono sistemi di autoregolamentazione:** ricorso a codici di condotta da parte di associazioni di categoria e altri soggetti, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità nazionale di protezione dei dati personali, ed eventualmente della Commissione Europea. L'adesione ai codici di condotta e la certificazione del trattamento saranno elementi di cui l'Autorità di controllo dovrà tenere conto, ad esempio, nell'applicare eventuali sanzioni o nell'analizzare la correttezza di una valutazione di impatto effettuata dal titolare.

# Riforma della protezione dei dati

**10. Introduzione della figura del «Responsabile della protezione dei dati» (Data Protection Officer o DPO):** è questa una nuova figura professionale, obbligatoria per i soggetti pubblici, avente il compito di informare e consigliare il titolare del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati, e di sorvegliare sulla effettiva applicazione delle misure tecniche e normative occorrenti in materia.

# Un innovativo approccio culturale

- Alla luce del nuovo Regolamento europeo, la protezione dei dati personali assume a pietra angolare nella progettazione di servizi e prodotti digitali, nonché in ogni processo aziendale e delle Pubbliche Amministrazioni.
- Tale Regolamento richiede a tutti i soggetti coinvolti di andare oltre gli aspetti formali, per divenire artefici di un profondo cambiamento culturale, in cui sarà sempre più importante riuscire a coniugare i diritti delle persone con le esigenze delle imprese e del mercato.

# Un innovativo approccio culturale

- Fondamentale sarà anche la capacità di adeguare, in tutte le organizzazioni pubbliche e private, le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dall'incessante evoluzione delle tecnologie (*cloud computing*, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati), cercando di contemperare tra loro esigenze diverse o contrapposte, ma tutte ugualmente legittime, quali sicurezza sociale e riservatezza individuale, principio di trasparenza e diritto alla *privacy*.